

Comune di Tradate

Provincia di Varese

P.zza Mazzini n. 6 – 21049

P.IVA 00223660127

REGOLAMENTO D'USO E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 12.10.2018

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto e Ambito di applicazione	3
Art. 2 – Definizioni	3
TITOLO II – VERDE PUBBLICO	4
Art. 3 – Attività consentite	4
Art. 4 – Obblighi e divieti	4
Art. 5 – Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi	5
Art. 6 – Orti urbani e giardini condivisi	5
Art. 7 – Collaborazioni a titolo volontario e gratuito	6
TITOLO III – VERDE PRIVATO E SGOMBERO NEVE	6
Art. 8 – Cura e gestione	6
Art. 9 – Salvaguardia fitopatologica	6
TITOLO IV – NORME PER LA GESTIONE DEI CONTESTI VERDI, DELLE PIANTE TUTELATE E DEGLI ALBERI MONUMENTALI	7
Art.10 – Criteri generali di tutela	7
Art.11 – Prescrizioni e autorizzazioni	7
TITOLO V – ALTRE DISPOSIZIONI	8
Art. 12 – Distanze delle piante	8
Art. 13 – Sistema sanzionatorio	9
Art. 14 – Norme per l'uso delle aree a verde durante manifestazioni	9
Allegato A – Tipi di piante e classi di altezza degli alberi	10
Allegato B – Tabella del valore delle piante	14
Allegato C – Modulo per comunicazione di interventi su "piante tutelate"	15

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto e Ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia, all'uso, alla progettazione e realizzazione, alla fruizione e alla corretta gestione del verde nel Comune di Tradate.
- 2. Le norme si conformano alle disposizioni generali di legge e ai provvedimenti deliberativi di applicazione delle stesse e si coordinano con le specifiche disposizioni dei vigenti regolamenti comunali.
- 3. Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico e, per quanto espressamente previsto, nelle aree a verde privato.
- 4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le piante da frutto, le coltivazioni specializzate e semi-specializzate per l'arboricoltura da legno, le attività florovivaistiche, i giardini pensili, i tetti verdi, nonché le colture agrarie. Sono altresì esclusi dalla presente regolamentazione gli alberi ed i gruppi di alberi per i quali sono previste specifiche forme di protezione disposte dalla legislazione vigente.
- 5. Per quanto riguarda i tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in aree classificabili come bosco dalla normativa forestale vigente, si applicano le prescrizioni della L.r. n. 31/2008 e del R.R. 5/2007 e s.m.i.
- 6. Non rientrano nel presente Regolamento, per quanto di competenza, le aree inserite nel Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

Art. 2 - Definizioni

- 1. Il verde pubblico è costituito dai parchi urbani, dai giardini ad uso pubblico, dal verde scolastico e di altri edifici pubblici, dal verde sportivo, dal verde cimiteriale, dalle aiuole spartitraffico e dai terreni pubblici non edificati.
- 2. Il verde privato è costituito dai giardini e dai parchi privati, condominiali, dagli orti, dai terrazzi e balconi, dal verde agricolo, vivaistico e boschivo.
- 3. Sono considerate piante tutelate e, pertanto, oggetto del presente Regolamento, tutte le piante la cui circonferenza misurata a 130 cm di altezza dal suolo è pari o superiore a 95 cm. Nel caso di piante policormiche (piante da cui si dipartono due o più tronchi), la tutela si estende a tutte quelle che possiedono anche un solo fusto con circonferenza pari o superiore alla citata misura.
- 4. L'Amministrazione comunale redige e aggiorna l'elenco degli "Alberi Monumentali", ovvero degli individui arborei presenti sul territorio comunale ritenuti di particolare pregio storico e botanico, segnalati da privati o individuati dalla stessa oppure da altri Enti come previsto dalla L. 10/2013. Essa trasmette l'elenco degli alberi monumentali a Regione Lombardia affinché si pronunci circa l'attribuzione del carattere di monumentalità e successivamente lo trasmette ai Carabinieri Forestali per l'inserimento nell'elenco nazionale degli "Alberi Monumentali".
- 5. Si intende danneggiamento alle piante tutelate ogni azione, diretta o indiretta, dolosa o colposa, che provochi anomalie fisiologiche e/o alterazioni morfologiche tali da predisporre la pianta alla colonizzazione di patogeni o parassiti, come ad esempio il riporto di terra sulle radici, le lesioni alle radici, le scortecciature, le potature non eseguite a regola d'arte, l'impiego di fitofarmaci in maniera non corretta.

TITOLO II - VERDE PUBBLICO

Art. 3 – Attività consentite

- 1. Le aree verdi pubbliche sono fruibili per il riposo, lo studio, l'osservazione della natura, nonché per lo svolgimento di attività sociali e educative, ricreative, terapeutiche, culturali, sportive, ludiche e di altre diverse tipologie d'uso che potranno essere richieste e/o proposte, a titolo sperimentale, previa valutazione degli uffici comunali competenti per il verde.
- 2. Nell'ambito delle aree verdi pubbliche sono individuati spazi destinati a fioriture e a verde ornamentale: aiuole, giardini sponsorizzati, rotatorie, spartitraffico, parterre. In questi spazi è vietato l'accesso, salvo agli aventi diritto in quanto titolari di appositi atti stipulati con l'Amministrazione comunale per la sistemazione e manutenzione del verde.
- 3. Negli spazi verdi pubblici sono presenti aree dedicate alle attività ludiche, dotate di attrezzature, con l'indicazione dell'età di utilizzo, a cui ci si deve attenere per la sicurezza degli utenti. Il libero uso delle attrezzature e dei giochi da parte di tutti i bambini e di soggetti che necessitano di assistenza è posto sotto la responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, mentre la sorveglianza deve essere esercitata da tutti gli adulti presenti nell'area. L'uso inappropriato delle attrezzature ludiche non è consentito, in quanto può determinare infortuni agli utenti e causare danneggiamenti alle strutture stesse. Il gioco dei bimbi è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a 12 anni, ove non diversamente indicato. Nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini è vietato fumare, consumare alcolici e sostanze che alterino lo stato psicofisico della persona, l'accesso ai cani e ad altri animali, ad esclusione dei cani guida che accompagnano persone con disabilità.
- 4. Nelle aree verdi pubbliche le attività sportive di gruppo e/o individuali esercitate in forma libera e/o amatoriale possono essere liberamente praticate senza disturbare il tranquillo godimento del verde e senza causare danni al patrimonio esistente; la pratica sportiva di gruppo in forma agonistica deve essere svolta negli spazi attrezzati esistenti e specificamente destinati.
- 5. Nelle aree a verde pubblico l'utilizzo libero e privato di apparecchi di diffusione sonora o strumenti musicali deve avvenire nel rispetto della quiete pubblica e in modo da non arrecare disturbo agli altri fruitori dell'area verde e ai residenti negli edifici limitrofi e comunque nei limiti previsti del piano di zonizzazione acustica comunale.

Art. 4 – Obblighi e divieti

- 1. Nelle aree verdi pubbliche il cittadino è chiamato a mantenere un comportamento tale da non causare danni di qualsiasi natura ed entità al patrimonio vegetale e alle strutture e attrezzature esistenti.
- 2. E' vietato il danneggiamento, la distruzione e la raccolta dolosa di tutto ciò che fa parte del patrimonio vegetale pubblico; la messa a dimora o il taglio di piante sul suolo pubblico senza specifica autorizzazione; l'apposizione di striscioni pubblicitari, fili di ferro o corde intorno ai tronchi, tranne che per le manifestazioni; in tal caso si dovrà provvedere alla loro rimozione entro 48 ore dal termine della manifestazione stessa.
- 3. Ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio comunale sarà addebitato in forma pecuniaria al responsabile. Nel caso in cui è stata abbattuta o dovrà essere abbattuta una pianta in seguito a danneggiamento irreparabile, sarà dovuto un

ulteriore indennizzo in favore dell'Amministrazione Comunale pari al valore della pianta (indicato nella tabella di cui all'allegato B del presente Regolamento), oltre alle spese per l'intervento dell'impresa che effettuerà i lavori. Nel caso in cui la pianta abbia subito un danno parziale, la somma dovuta all'Amministrazione Comunale sarà pari a una percentuale del valore della pianta, stabilito da una perizia di un tecnico abilitato.

- 4. E' vietato piantare, seminare o diffondere specie botaniche velenose o tossiche, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo (Aconitum napellus, Anemone nemorosa, Aquilegia vulgaris, Buxus sempervirens, Clematis vitalba, Colchicum autumnale, Convallaria maialis, Daphne mezereum, Euonimus europea, Helleborus, Laburnum anagyroides, Nerium oleander, Sedum acre, Symphoricarpos spp., Taxus baccata, Winsteria sinensis).
- 5. Nei parchi, nei giardini e, in generale, in tutte le aree verdi pubbliche è vietato l'accesso, la circolazione, la fermata e la sosta con veicoli a motore fatti salvi i mezzi dedicati alla manutenzione.

Art. 5 - Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi

- 1. Nell'intento di disciplinare e di consentire la partecipazione diretta di privati alle opere di sistemazione o riqualificazione, nonché alla manutenzione delle aree a verde pubblico l'Amministrazione comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previo espletamento delle procedure previste dalle normative vigenti, l'esecuzione degli interventi agronomici sulle aree di verde pubblico, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di manutenzione, di arredo urbano e di realizzazione di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.
- 2. Con il termine "sponsorizzazione" s'intende la conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali, non solo di piccola estensione, e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o di arredo urbano, interventi che sono svolti a proprie spese da soggetti privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa in cambio della concessione della visibilità del proprio logo/marchio commerciale su uno o più cartelli realizzati e collocati sull'area oggetto dell'intervento, secondo modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 6 - Orti urbani e giardini condivisi

- 1. Gli orti urbani costituiscono una delle espressioni del verde pubblico. La giunta comunale, con evidenza pubblica, assegna in comodato d'uso le particelle ortive ai cittadini che, attraverso il loro lavoro, costruiscono socialità e reti di comunità e partecipano al percorso di gestione e di costruzione del sistema del verde. Gli orti urbani sono improntati all'applicazione di tecniche di agricoltura sostenibile valorizzando la stagionalità dei prodotti e la fertilità del suolo, promuovendo, ove possibile, il risparmio idrico e le tecniche di compostaggio.
- 2. All'interno del bando di assegnazione, la giunta stabilisce i requisiti che devono avere i beneficiari della concessione, eventuali quote sia minime che massime a favore di pensionati, invalidi o persone in condizione di svantaggio sociale. Si stabilisce, altresì, la durata e le modalità con cui vengono assegnate, terminano e possono essere eventualmente revocate, le singole concessioni. Le particelle ortive dovranno essere dotate di acqua per l'irrigazione, non necessariamente potabile e dovranno essere gestite secondo le norme previste dal bando.
- 3. Al fine di rinaturalizzare le aree pubbliche abbandonate e/o degradate l'Amministrazione può utilizzare l'esperienza dei giardini condivisi, attraverso i quali si coniuga la riqualificazione di queste aree con il coinvolgimento dei cittadini nel processo di recupero delle stesse attraverso progetti di natura sociale. I giardini condivisi hanno le caratteristiche di giardini di quartiere, pedagogici, di prossimità. La

gestione è frutto di una attività collettiva e concertata; sono luoghi aperti che incoraggiano l'interazione tra le generazioni e le culture, creando relazioni tra le diverse realtà presenti in città. Alla giunta è affidata la realizzazione concreta.

Art. 7 - Collaborazioni a titolo volontario e gratuito

1. Al fine di valorizzare l'impegno sociale dei propri cittadini, l'amministrazione promuove le attività di volontariato che si effettuano sulle aree verdi pubbliche, sia i piccoli interventi senza continuità nel tempo, sia quelli continuati nel tempo, finalizzati alla manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti, nonché le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali di entità consistente. La giunta dispone di volta in volta gli atti di legge necessari.

TITOLO III – VERDE PRIVATO E SGOMBERO NEVE

Art. 8 - Cura e gestione

- 1. I proprietari di aree verdi sono tenuti a provvedere al decoro, alla cura e alla manutenzione delle stesse, secondo le migliori pratiche agronomiche e provvedendo al contenimento delle specie infestanti, con particolare riferimento all'ambrosia (Ambrosia artemisiifolia). Gli stessi hanno la responsabilità e l'obbligo di provvedere alla manutenzione costante delle proprie piante e/o siepi affinché non invadano, oltre il confine di proprietà, spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi etc.) o altre proprietà, interferendo con la circolazione pedonale e/o veicolare, ostruendo la visibilità della segnaletica stradale, mettendo a rischio la sicurezza e l'incolumità altrui o trasgredendo quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice della Strada.
- 2. I proprietari di immobili prospicienti spazi pubblici, sono tenuti al decoro alla pulizia e alla manutenzione del verde per la parte lungo tutta la loro proprietà, nonché allo sgombero della neve derivante dalla proprietà stessa, che non può essere riversata su suolo pubblico.

Art. 9 - Salvaguardia fitopatologica

- 1. Tutte le piante colpite da patologie devono essere prontamente segnalate, anche tramite comunicazione elettronica, all'Amministrazione Comunale. In caso di pericolo di diffusione della patologia o attacchi parassitari di particolare gravità l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari o l'abbattimento delle piante affette.
- 2. Per la lotta contro parassiti, patogeni e infestanti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita. Nei casi in cui sia indispensabile il ricorso a trattamenti con prodotti chimici si dovranno scegliere sostanze quanto più possibile rispondenti alle seguenti caratteristiche:
 - efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
 - registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
 - bassa tossicità per l'uomo e per gli animali;
 - scarso impatto ambientale, in rapporto soprattutto alla selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
 - assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
 - rispetto delle normative vigenti

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente.

In relazione al prodotto impiegato può essere necessario delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento.

TITOLO IV – NORME PER LA GESTIONE DEI CONTESTI VERDI, DELLE PIANTE TUTELATE E DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Art.10 - Criteri generali di tutela

- 1. Gli interventi sulle piante tutelate, ad esclusione degli interventi puramente manutentivi, devono essere preventivamente segnalati al responsabile del servizio competente come da art. 11 comma 4. Ciascuna operazione di manutenzione, di conservazione e di restauro deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il paesaggio specifico in cui si opera. In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti ed essenze erbacee devono orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie. Durante la realizzazione di interventi edilizi che interagiscono con piante tutelate, occorre presentare, unitamente al progetto edilizio, anche un progetto di sistemazione finale dell'area riportante le indicazioni progettuali e le misure agronomiche gestionali che si intendono adottare per la salvaguardia del verde esistente.
- 2. Per quanto riguarda gli alberi monumentali si applicano le disposizioni sancite dalla L.10/2013. Qualsiasi intervento sugli alberi monumentali riveste carattere di assoluta eccezionalità ed è soggetto ad autorizzazione comunale, previo parere vincolante dei Carabinieri Forestali. L'Amministrazione comunale provvede a comunicare a Regione Lombardia tutti gli atti autorizzativi riguardanti gli alberi monumentali.

Art.11 - Prescrizioni e autorizzazioni

1. Sono vietati, salvo specifica autorizzazione per cause di forza maggiore, danneggiamenti o disturbi arrecati agli apparati radicali mediante – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – tagli e strappi, pavimentazione con materiali impermeabili della superficie del suolo, compattamento del suolo, anche attraverso il passaggio o la sosta di automezzi, scavi o riporti di materiali, compresa terra o sabbia, deposito o versamenti di sali, olii, acidi o prodotti fortemente alcalini, o comunque di qualsiasi sostanza che, per le sue caratteristiche fisiche e/o chimiche, produca danni o alterazioni alle piante, fuoriuscita di gas o altre sostanze da condutture che risultano dannose per la vegetazione. L'area di insidenza degli apparati radicali è così definita:

Tipo di pianta	Altezza raggiungibile a maturità	Raggio
Albero di 4ª grandezza	da 2,5 a 8 ml	1,50 ml
Albero di 3ª grandezza	da 8 a 12 ml	2 ml
Albero di 2ª grandezza	da 12 a 18 ml	4 ml
Albero di 1ª grandezza	oltre 18 ml	6 ml

- 2. La potatura ordinaria delle piante tutelate è sempre consentita come: rimonda dalle parti secche, contenimento in caso di interferenza con edifici, servizi, ecc., diradamento della chioma ove necessario per ridurre carichi e sollecitazioni. Negli altri casi di potatura, l'intervento è subordinato ad apposita autorizzazione comunale.
- 3. La modifica della chioma e dell'apparato radicale degli alberi monumentali e, in generale, delle essenze presenti nelle aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 è realizzabile solo dietro specifica autorizzazione comunale secondo le modalità previste dalla L. n. 10/2013 o dal D.Lgs. n. 42/2004.

- 4. Nel caso in cui si chiede l'abbattimento di piante tutelate con circonferenza al fusto, misurata a 130 cm di altezza dal suolo, da 95 a 120 cm si dovrà darne comunicazione all'Ufficio Tecnico; in caso di circonferenza superiore a 120 cm il richiedente dovrà attendere l'autorizzazione rilasciata dal Responsabile del servizio a seguito di regolare sopralluogo.
- 5. Per tutti gli interventi di abbattimento di piante tutelate soggette ad autorizzazione, dovrà essere compilato apposito modulo (Allegato C) contenente: la specie botanica oggetto dell'intervento, adeguata documentazione fotografica, le essenze da mettere in dimora in sostituzione e planimetria dell'area in oggetto nel caso di non chiara individuazione delle essenze ed in ogni caso qual ora venga richiesto un abbattimento pari o superiore a cinque esemplari.
- 6. Gli alberi abbattuti devono essere, di norma, sostituiti, utilizzando materiale vivaistico di prima qualità avente circonferenza minima non inferiore a: cm 20-22 per le specie di prime e seconda grandezza, e cm 10-15 per quelle di terza grandezza. L'eventuale deroga al reimpianto sarà concessa, motivandola, nell'autorizzazione rilasciata per l'abbattimento.
- 7. Ove non sia possibile la piantumazione con nuove essenze come previsto al comma 4 sarà dovuto un indennizzo in favore dell'Amministrazione Comunale pari al valore indicato nella tabella allegata al presente Regolamento (Allegato B).
- 8. L'Ufficio Tecnico rilascia l'autorizzazione o il diniego agli abbattimenti entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta indicando eventuali prescrizioni alle nuove essenze da mettere a dimora.
- 9. L'abbattimento degli alberi monumentali e, in generale, delle essenze presenti nelle aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 è realizzabile solo dietro specifica autorizzazione comunale secondo le modalità previste dalla L. n.10/2013 o D.Lgs. n. 42/2004.
- 10. In caso di pericolo a persone e/o animali e/o cose, l'Amministrazione Comunale potrà, con ordinanza sindacale, ordinare l'esecuzione di specifici interventi ovvero l'abbattimento delle piante interessate, con specifico onere a carico del proprietario.

TITOLO V - ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 12 - Distanze delle piante

- 1. La distanza minima, di semina o messa a dimora di piante dal confine di proprietà è rimandata all'art. 892 del Codice Civile,
- 2. La distanza minima da edifici (anche presenti sulla medesima proprietà) e da altre essenze, è determinata dal tipo di pianta di cui Allegato A, in base al seguente prospetto:

Tipo di pianta	Altezza raggiungibile a maturità	Distanza minima
Albero di 4ª grandezza	da 2,5 a 8 ml	2 ml
Albero di 3ª grandezza	da 8 a 12 ml	3 ml
Albero di 2ª grandezza	da 12 a 18 ml	6 ml
Albero di 1ª grandezza	oltre 18 ml	8 ml

Art. 13 - Sistema sanzionatorio

- 1. La Polizia Locale e tutti quei soggetti che rivestono la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria accertano le violazioni al presente regolamento.
- 2. Ai fini dell'accertamento delle violazioni, si applicano le disposizioni previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
- 3. Nel caso di abbattimento in assenza di autorizzazione, oltre alle sanzioni previste dal comma 2 del presente articolo, dovrà essere applicato quanto previsto dall'art. 11 commi 6 7 del presente Regolamento.
- 4. La giunta può stabilire ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, all'interno del limite minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo per il pagamento in misura ridotta.
- 5. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni del presente Regolamento possono proporre ricorso amministrativo secondo le procedure previste dalla legislazione vigente.
- 6. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della Legge 689/1981 è il Comando di Polizia Locale.
- 7. Qualora sia riconosciuta una violazione in capo al soggetto trasgressore entro i successivi 5 anni dalla prima violazione, verrà applicata la sanzione pecuniaria doppia rispetto all'importo stabilito dalla giunta per il pagamento della sanzione in misura ridotta, trattandosi di reiterazione, così come previsto all'art. 8 bis della Legge 689 del 24/11/1981.

Art. 14 - Norme per l'uso delle aree a verde durante manifestazioni

- 1. L'uso delle aree a verde pubblico per manifestazioni politiche, sportive, religiose, culturali o ricreative è subordinato all'autorizzazione dei competenti uffici comunali.
- 2. Il rappresentante preposto all'organizzazione, ottenuta l'autorizzazione, dovrà recarsi sul luogo sede della manifestazione con il responsabile comunale al fine di sottoscrivere un verbale di occupazione, di presa visione dello stato e delle caratteristiche dell'area. Eventuali danni rilevati alla riconsegna dell'area verranno quantificati tramite una perizia espletata da un tecnico qualificato incaricato dall'Amministrazione Comunale.
- 3. Il rappresentate dell'organizzazione dovrà rifondere il danno, le spese di accertamento, nonché le sanzioni di cui all'art.13.

Allegato A - Tipi di piante e classi di altezza degli alberi

ALBERI DI PRIMA GRANDEZZA - Alberi che a maturità superano i 18 metri

Angiosperme

Acer platanoides Acero riccio cero di monte Acer pseudoplatanus Acero saccarino Acer saccharinum Ailanto Ailanthus altissima Ontano nero Alnus glutinosa Betulla Betulla pendula Castagno Castanea sativa Eucalipto comune *Eucaliptus viminalis* Fagus sylvatica Faggio Frassino maggiore Fraxinus excelsior Frassino Fraxinus americano pennsylvanica Noce nero Juglans nigra Liriodendro Liriodendron tulipifera Platano ibrido *Platanus x acerifolia* Populus sp. Pioppo sp. Quercia palustre Quercus palustris Rovere Quercus petraea Farnia Quercus robur Quercia rossa Quercus rubra Tiglio sp. Tilia sp. Ulmus laevis Olmo ciliato Ulmus minor Olmo campestre

	A bise served or
Abete del Colorado	Abies concolor
Abete del Caucaso	Abies
	nordmanniana
Araucaria	Araucaria
	araucana
Libocedro	Calocedrus
	decurrens
Cedro sp.	Cedrus sp.
Cipresso di Lawson	Chamaecyparis
	lawsoniana
Cipresso	Chamaecyparis
giapponese	pisifera
Cedro rosso	Cryptomeria
	japonica
Ginkgo	Ginkgo biloba
Larice europeo	Larix decidua
Larice giapponese	Larix leptolepis
Metasequoia	Metasequoia
	glytptostroboides
Abete di Douglas	Pesudotsuga
	menziesii
Abete rosso	Picea abies
Picea orientale	Picea orientalis
Picea del Colorado	Picea pungens
Pino nero austriaco	Pinus nigra
Pino strombo	Pinus strobus
Pino silvestre	Pinus sylvestris
Pino dell'Hymalaia	Pinus wallichiana
Sequoia verde	Sequoia
	sempervirens
Wellingtonia	Sequoiadendron
	giganteum
Cipresso di palude	Taxodium
	distichum
Tuja gigante	Thuja plicata
Tsuga del Canada	Tsuga canadensis

ALBERI DI SECONDA GRANDEZZA – Alberi che a maturità misurano un'altezza compresa tra 12 e 18 metri

Angiosperme

perme
Acer negundo
Acer rubrum
Aesculus carnea
Aesculus
hippocastanum
Alnus cordata
Betulla papyrifera
Betyula nigra
Carpinus betulus
Catalpa
bignonioides
Celtis australis
Corylus colurna
Gleditsia
triacanthos
Juglans regia
Liquidambar
styraciflua
Magnolia
grandiflora
Ostrya carpinifolia
Prunus avium
Pterocarya
fraxinifolia
Quercus ilex
Quercus pubescens
Quercus suber
Robinia
pseudoacacia
Salix alba
Sophora japonica
Sorbus aria
Tilia americana
Ulmus glabra
Ulmus pumila

	•
Cipresso azzurro	Cupressus
	arizonica
Cipresso levigato	Cupressus glabra
Cipresso	Cupressus
	sempervirens
Pino domestico	Pinus pinea
Tasso	Taxus baccata
Tuja occidentale	Thuja occidentalis

ALBERI DI TERZA GRANDEZZA – Alberi che a maturità raggiungono un'altezza compresa tra 8 e 12 metri

Angiosperme

Acero campestre Acer campestre Acacia di Albizia julibrissin Costantinopoli Gelso da carta Broussonetia papyrifera Nespolo Eriobotrya japonica giapponese Fraxinus ornus Orniello Agrifoglio *Ilex aquifolium* Alloro Laurus nobilis Magnolia a foglia Magnolia x caduca soulangeana Melo da fiore Malus floribunda Melo selvatico Malus sylvestris Gelso Morus sp. Faggio *Nothofagus* sudamericano antartica Paulonia Paulownia tomentosa Ciliegio a grappoli Prunus padus Salice piangente Salix alba 'Tristis' Sorbo degli Sorbus aucuparia

Sorbus domestica

uccellatori

Sorbo domestico

Abete coreano	Abies coreana
Cipresso di Hinoki	Chamaecyparis
	obtusa
Ginepro	Juniperus
	communis
Falsa tuja	Thujopsis dolabrata

ALBERI DI QUARTA GRANDEZZA - Alberi che a maturità raggiungono un'altezza tra 2,5 e 8 metri

Angiosperme

Mimosa	Acacia dealbata
Acero giapponese	Acer japonicum
Acero palmato	Acer palmatum
Frangola	Alnus frangula
Corbezzolo	Arbutus unedo
Bosso	Buxus
	sempervirens
Camelia	Camelia japonica
Camelia invernale	Camelia sasanqua
Albero di Giuda	Cercis siliquastrum
Clerodendro	Clerodendron
	trichotomum
Corniolo da fiore	Cornus florida
Nocciolo	Corylus avellana
Biancospino sp.	Crataegus sp.
Eleagno	Elaeagnus
	pungens
Maggiociondolo sp.	Laburnum sp.
Albero di	Lagerstroemia
S.Bartolomeo	japonica
Ligustro	Ligustrum lucidum
Magnolia stellata	Magnolia stellata
Nespolo	Mespilus
	germanica
Olivo	Olea europea
Parrozia	Parrotia persica
Prugnolo	Prunus serrulata
Pero cinese	Pyrus calleryana
Scotano	Rhus typhina
Salicone	Salix caprea
Sambuco	Sambucus nigra
Palma comune	Trachycarpus
	fortunei

Cefalotasso	Cephalotaxus fortunei
Ginepro	Juniperus chinensis
cinese	

Allegato B - Tabella del valore delle piante

	CLASSI DIA	METRICH	E (a 130 cn	n di altezza dal suolo)
SPECIE	PICCOLE	MEDIE	GRANDI	ECCEZIONALI
SPECIE	da 25 a	da 35 a	da 50 a	oltre 70 cm
	35 cm	50 cm	70 cm	
Ginkgo	€ 130	€ 310	€ 570	€ 830
Cycadacee, Taxacee	€ 200	€ 360	€ 670	€ 1.050
Araucaria,				
Cephalotaxacee, Sciadopitys, Thujopsis	€ 130	€ 310	€ 620	€ 880
Altre Pinacee, Cupressacee	€ 130	€ 230	€ 360	€ 670
Castanea, Fagus, Juglans, Platanus, Quercus, Ulmus	€ 155	€ 360	€ 700	€ 1.050
Acer, Aesculus, Alnus, Carpinus, Carya, Celtis, Fraxinus, Gleditzia, Liriodendron, Liquidambar, Ostrya, Prunus, Tilia	€ 130	€ 260	€ 520	€ 930
Betula, Eucalyptus, Populus, Robinia, Salix	€ 130	€ 230	€ 360	€ 620
Catalpa, Crataegus, Corylis, Ilex, Lagerstroemia, Ligustrum, Magnolia, Morus, Paulownia, Sorbus e altre Angiosperme	€ 130	€ 340	€ 490	€ 830
Rampicanti	€ 260	€ 470	€ 1.050	€1.050

Allegato C – Modulo per comunicazione di interventi su "piante tutelate"



COMUNICAZIONE DI INTERVENTO

Il/La sottoscritto/a
COMUNICA
l' abbattimento di n pianta/e sita/e nell'area sopra indicata con circonferenza, misurata a 1,30 m. di altezza dal suolo,
□ da 95 cm. a 120 cm.
⇒ n specie
⇒ n specie
CHIEDE AUTORIZZAZIONE
per la potatura nei casi previsti all'art. 11 al comma 2, del "Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato": ⇒ n specie

CHIEDE AUTORIZZAZIONE

per l'abbattimento di n pianta/e sita/e nell'area sopra indicata con circonferenza,
misurata a 1,30 m. di altezza dal suolo,
□ superiore a 120 cm.
⇒ n specie
⇒ n specie
dichiara di procedere ad effettuare il reimpianto con le seguenti essenze:
La presente domanda deve essere consegnata all'Ufficio Tecnico del Comune di Tradate con i seguenti
Allegati obbligatori
 fotocopia documento d'identità del richiedente (DPR 445/2000)
fotocopia codice fiscale del richiedente
documentazione fotografica
□ eventuale planimetria
•
Tradate,/
Firma del Richiedente